CAMERA DEI DEPUTATI N. 1066

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIERMARTINI

Riforma delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Presentata il 23 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il generale processo di riordinamento istituzionale impone di affrontare anche il nodo costituito dalla riforma della camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Come è noto il funzionamento degli enti camerali è ancora oggi regolato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315. Lo stesso principio di riforma dell'ordinamento camerale è fissato dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha instaurato un regime provvisorio nell'attesa che una organica legge di riforma attribuisca alla camera di commercio una definitiva collocazione nel quadro istituzionale del nostro paese. Le riforme compiute con la legge 8 giugno 1990, n. 142 sulle autonomie locali e con la legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, nonché il dibattito in corso sull'organizzazione regionale e dello Stato centrale, così come quello sugli interventi a favore delle imprese, impongono un adeguamento del sistema camerale.

La filosofia della legge per le piccole e medie imprese (la legge 5 ottobre 1991 n. 317), non rappresenta che una tessera nel mosaico di una nuova politica di sviluppo, che va portata avanti nella presente legislatura.

Innovazione e territorio, innovazione e piccole e medie imprese sono i temi principali di una politica industriale che deve realizzarsi in gran parte attraverso il potenziamento, la diversificazione, la qualificazione della fruizione e dell'offerta di incentivi e servizi reali: su questo fronte deve realizzarsi una mobilitazione rilevante di soggetti pubblici in un disegno di sinergia con le stesse imprese minori.

A questa politica si ispirano l'articolo 14 e l'articolo 27 della legge n. 317 del 1991, che chiama in causa le stesse regioni, nell'articolo 36, restituendo ad esse un ruolo nella politica industriale nell'ambito dei distretti industriali, attraverso i contratti di programma stipulati con i consorzi di sviluppo industriale, divenuti enti pubblici economici. Ma la stessa legge n. 317 chiama esplicitamente in causa anche le camere di commercio e comincia a delineare quindi qualche aspetto di quella « missione », che le forze politiche hanno finora mancato di inserire nel programma di Governo.

Esiste l'esigenza diffusa che la pubblica amministrazione possa esprimersi attraverso strutture e strumenti più efficienti e razionali, meglio rispondenti ai bisogni della società civile, e vicini alle sue principali espressioni. E le camere di commercio sono, secondo una tradizione comune ai principali paesi europei, le strutture pubbliche più vicine alle imprese.

All'interno di uno Stato che deve profondamente rinnovarsi e dotarsi di un rafforzato sistema di autonomie regionali e locali, le camere di commercio possono costituire efficaci punti di aggregazione e di mediazione degli interessi economici e produttivi a livello locale.

Le linee essenziali della presente proposta di legge sono rivolte a definire giuridicamente le camere di commercio e dare loro collocazione all'interno del quadro istituzionale del paese, a dare effettiva e democratica rappresentatività agli organi di amministrazione, ad assicurare alle camere la conseguente necessaria autonomia operativa, entro limitate definizioni organizzatorie e controlli da parte dello Stato e delle regioni, a prevedere un utilizzo dei fattori operativi, finanziari e di risorse di lavoro, in condizioni e con modalità più flessibili e quindi più consone all'adempimento di quelle che devono essere le funzioni primarie di queste istituzioni e cioè quelle promozionali.

Il presente progetto di riforma, pertanto, si ispira ai seguenti princìpi fondamentali:

a) riportare gli organi di amministrazione dalle camere di commercio ad essere espressi democraticamente, con suffragio diretto, dai titolari e dai legali rappresentanti delle imprese, attuando il disegno già indicato nel citato decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944, che sopprimeva i consigli provinciali dell'economia corporativa e ricostituiva le camere di commercio;

b) ridurre al minimo il controllo sulle camere, superando la logica dell'unico ministero vigilante, e attribuendolo ad un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, formato da rappresentanti di più Ministeri e da rappresentanti delle regioni;

c) configurare un sistema di finanziamento formato da più fonti coerenti con le tipologie di attività svolte dalle camere di commercio;

d) prevedere, per la direzione ed il personale delle camere di commercio, uno stato giuridico ed un trattamento economico regolati dalle norme di diritto privato.

La presente proposta di legge prevede che le camere di commercio vengano dotate di autonomia statutaria (secondo un modello recentemente sperimentato per province e comuni) e sia loro riconosciuta una funzione di tutela degli interessi generali del sistema delle imprese e di cura del loro sviluppo.

Allo statuto, in particolare, sarà demandato il compito di disciplinare l'ordinamento e l'organizzazione di ciascuna camera di commercio; di definire la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi (salvo quanto previsto dalle norme delegate) e le forme di partecipazione agli stessi.

L'articolo 2 della proposta di legge riconosce alle camere di commercio competenza autonoma nelle materie amministrative ed economiche di interesse per il

sistema delle imprese. Tale principio si inquadra nell'auspicato processo di decentramento e di delegificazione e non è inteso a ledere o modificare i poteri regionali già sanzionati dalla Costituzione e dalle leggi attuative. Esso pone il principio della non strumentalità diretta delle camere di commercio rispetto alle regioni, ma nello stesso tempo prevede che le regioni, che usciranno dal citato processo con un ruolo rafforzato, possano trovare in una serie di materie rilevanti nell'ambito dell'economia locale una *partnership* fondamentale nelle camere di commercio.

Chiarito questo aspetto, anche l'individuazione delle camere di commercio come soggetto di delega da parte delle regioni assume portata e significato non equivoci. Viene, inoltre, prevista la partecipazione delle camere di commercio agli accordi di programma secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 142 del 1990.

L'articolo 15 della proposta di legge in esame disciplina le procedure di controllo. I controlli vengono resi più mirati e si uniformano ai cambiamenti apportati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo.

Gli articoli 20 e 21 della proposta di legge regolano il funzionamento delle unioni regionali e dell'Unione nazionale delle camere di commercio.

In particolare, l'Unioncamere diviene ente pubblico economico destinato alla cura e alla rappresentanza degli interessi generali delle camere di commercio nell'ambito nazionale, comunitario e internazionale. Le unioni regionali vengono individuate come momenti di raccordo con le istituzioni regionali.

L'articolo 19 disciplina il trattamento del personale camerale. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali sarà regolato su base contrattuale, collettiva e individuale, secondo le norme del codice civile. È una innovazione importante, coerente con il riassetto istituzionale ed operativo delle camere di commercio, ma anche con i più recenti orientamenti relativi al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Denominazione, natura, circoscrizione territoriale).

1. Le camere di commercio, industria, artrgianato e agricoltura, di seguito denominate camere di commercio, sono enti pubblici di promozione economica a base associativa, dotati di autonomia statutaria.

2. Le camere di commercio hanno sede di norma in ogni capoluogo di provincia. La loro circoscrizione territoriale può coincidere con quella della provincia o delle aree metropolitane di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ove istituite.

3. Le camere di commercio possono istituire uffici distaccati in comuni della propria circoscrizione con deliberazione del consiglio camerale, sentito il parere della regione.

4. La fusione di più camere di commercio è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previa richiesta deliberata dai rispettivi consigli camerali con voto a maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. L'istituzione di nuove provincie non comporta di norma l'istituzione in esse di nuove camere di commercio. Ad essa si procede soltanto in caso di comprovata necessità e purché il numero delle imprese aventi sede nel territorio della nuova provincia non sia inferiore alle ventimila unità. Ove non si provveda all'istituzione, la camera di commercio già esistente include nella propria denominazione i nomi di tutte le province comprese nel proprio territorio e istituisce sedi distaccate in ogni nuovo capoluogo di provincia.

ART. 2.

(Attribuzioni).

1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della propria circoscrizione, funzioni di tutela e cura degli interessi generali del sistema delle imprese e di promozione degli interessi di categoria e di singoli operatori economici.

2. Le camere di commercio esercitano attività di ricerca, di informazione e di assistenza per il miglioramento delle condizioni operative delle imprese nei rapporti con il mercato interno e internazionale intervenendo, fra l'altro, nell'ambito organizzativo della gestione delle risorse di lavoro, tecnologico, finanziario, di *marketing*. Promuovono altresì le opportune forme di cooperazione settoriale e intersettoriale tra imprese, anche a livello internazionale. Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) con proprie direttive individua forme di collaborazione e di integrazione, anche in termini di sostituzione e di complementarità, tra l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), le camere di commercio e gli uffici commerciali presso le sedi diplomatiche, anche tenendo conto della presenza di camere di commercio italiane all'estero.

Fatte salve le competenze esplicitamente attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, le camere di commercio esercitano funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. In tali materie lo Stato e le regioni possono delegare l'esercizio delle proprie competenze alle camere di commercio.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio possono promuovere e gestire secondo le norme del codice civile strutture e infrastrutture di interesse economico generale, a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o tramite società e consorzi anche in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati. Possono inoltre costituire aziende speciali, aventi le capacità e l'ordinamento previsti dal codice civile.

5. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi per delitti contro l'industria e il commercio e istituire collegi arbitrali per le controversie economiche e commerciali, anche a livello internazionale.

6. Le camere di commercio svolgono tutte le funzioni di interesse generale ad esse conferite dalla legislazione vigente e le funzioni delegate dallo Stato e dalle regioni e derivanti da convenzioni internazionali.

7. Nelle materie di interesse per il sistema delle imprese, le camere di commercio e le loro associazioni a livello regionale o nazionale di cui agli articoli 20 e 21, esprimono pareri alle regioni ed allo Stato.

8. Per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia le camere di commercio e le loro associazioni di cui agli articoli 20 e 21 partecipano ad accordi di programma con lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 3.

(Registro delle imprese).

1. Le camere di commercio provvedono alla tenuta del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. Il registro è posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia. Presso le camere di commercio è istituito un apposito ufficio cui è preposto un conservatore designato tra i funzionari camerali, dalla giunta della camera di commercio, sentito il giudice delegato alla vigilanza. Tale ufficio provvede anche agli adempimenti connessi alla tenuta del registro delle ditte previsto dalle norme vigenti. Le spese per il personale e l'attività dell'ufficio sono a carico del bilancio camerale.

2. Il Governo emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante norme riguardanti:

a) l'attuazione del registro delle imprese, di cui al comma 1, e la contestuale

abolizione del registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dettando le modalità per il trasferimento automatico nel registro delle imprese delle registrazioni esistenti nel registro delle ditte;

b) l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, in speciali sezioni, per gli imprenditori agricoli e gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale;

c) la possibilità di utilizzare il registro a fini di informazione statistica statuendo, tra l'altro, l'obbligo di comunicazione annuale di dati statistici alle camere di commercio da parte delle imprese;

d) la gestione del registro secondo procedure informatiche;

e) le modalità per l'accesso di chiunque vi abbia interesse, alle informazioni contenute nel registro delle imprese unificato;

f) il coordinamento con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, di cui alla legge 12 aprile 1973, n. 256.

ART. 4.

(Trasferimento di funzioni degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le funzioni di interesse generale svolte, autonomamente e non quali organi periferici dell'amministrazione, dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono trasferite alle camere di commercio.

ART. 5.

(Uffici di statistica).

1. Le camere di commercio, attraverso i loro uffici di statistica, fanno parte del si-

stema statistico nazionale, in base all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Nella pianta organica di ciascuna camera di commercio è prevista la costituzione di un ufficio per la statistica, funzionalmente distinto dagli altri uffici e servizi.

2. Le camere di commercio procedono alla raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni in materia economica, fatte salve le competenze attribuite all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

ART. 6.

(Statuti).

1. Ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;

b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;

c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dagli articoli da 8 a 14;

d) le forme di partecipazione.

2. Gli statuti sono deliberati dai consigli camerali e approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con il presidente della giunta regionale competente per territorio.

ART. 7.

(Gli organi).

1. Sono organi delle camere di commercio:

a) il consiglio camerale:

b) la giunta camerale;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 8.

(Consiglio camerale).

1. Il consiglio camerale dura in carica cinque anni ed è formato da un numero di componenti determinato in relazione al numero delle imprese iscritte nei registri provinciali, secondo le tre fasce seguenti: quaranta componenti se il numero delle imprese iscritte è inferiore alle 40 mila unità; cinquanta componenti se il numero delle imprese iscritte è compreso tra le 40 mila e le 80 mila unità: sessanta componenti se il numero delle imprese iscritte supera le 80 mila unità.

2. Otto componenti del consiglio, tre in rappresentanza delle libere professioni interessate al processo produttivo, tre in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, e due in rappresentanza della cooperazione, sono designati dai rispettivi ordini, dai sindacati, dalle organizzazioni cooperative più rappresentative.

3. La ripartizione dei restanti membri del consiglio camerale tra le categorie degli agricoltori, degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli operatori delle altre attività terziarie nonché all'interno delle stesse è determinata tenendo conto dell'importanza relativa di ognuna di esse nell'economia provinciale, in base ad indicatori ponderati tra numero di imprese, numero di occupati e valore aggiunto di ciascun settore.

4. È assicurata in ogni caso la presenza nel consiglio camerale di almeno quattro rappresentanti per ciascuna delle cinque categorie di cui al comma 3 qualora esso consti di quaranta membri; di almeno cinque rappresentanti per ciascuna categoria qualora consti di cinquanta membri e di almeno sei rappresentanti per ciascuna categoria qualora consti di sessanta membri.

5. La composizione del consiglio di ciascuna camera di commercio è regolata dallo statuto di cui all'articolo 6.

ART. 9.

(Norme per l'elezione del consiglio camerale).

1. Il consiglio camerale è eletto con suffragio diretto e segreto dal titolare e dai legali rappresentanti delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 3, salve le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8.

2. Fino alla completa attuazione del registro di cui all'articolo 3, partecipano alle elezioni i titolari ed i legali rappresentanti delle imprese iscritte nel registro delle ditte e delle imprese coltivatrici dirette e delle imprese agricole iscritte negli elenchi del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU).

3. Sono eleggibili coloro che hanno i requisiti per essere elettori. Possono essere eletti esperti particolarmente qualificati in materia di agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi.

4. Le elezioni si svolgono sulla base di liste di candidati presentate al presidente della giunta regionale da almeno duecento elettori, con riferimento a ciascuna circoscrizione provinciale. Tali liste debbono recare la certificazione della camera di commercio circa il possesso dei requisiti per esercitare il voto da parte dei presentatori e l'autentica delle firme effettuata da un notaio. Le associazione che rappresentano almeno un ventesimo delle imprese complessivamente iscritte in ciascuna categoria nella circoscrizione provinciale possono presentare liste di candidati per le categorie medesime.

5. Le liste di cui al comma 4 possono contenere fino ad un massimo di venti candidati.

6. Il presidente della giunta regionale indice le elezioni del consiglio camerale per una data fissata tra il centoventesimo ed il noventesimo giorno antecedente la scadenza del quinquennio. Di ciò è data notizia mediante apposito manifesto da affiggersi agli albi delle camere di commercio e dei comuni ricadenti nella sua circoscrizione.

7. Qualora il presidente della giunta regionale non abbia indetto le elezioni nei termini stabiliti, provvede in sostituzione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. In caso di scioglimento anticipato del consiglio, il presidente della giunta regionale indice le elezioni entro novanta giorni dallo stesso. Trascorso inutilmente tale termine, provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Le liste di cui al comma 4 devono essere depositate presso la giunta regionale entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

10. Le elezioni si svolgono in un unico giorno presso i seggi elettorali la cui ubicazione è indicata dal presidente della giunta regionale, d'intesa con ciascuna camera di commercio.

11. Ciascun seggio elettorale è composto da un presidente designato dal presidente della giunta regionale, e da due scrutatori, scelti tra i funzionari delle camere di commercio.

12. Gli elettori di ciascuna categoria procedono alla elezione dei consiglieri assegnati alle categorie medesime nel consiglio camerale. Ciascun elettore può votare per non più di sei nominativi scelti anche in liste diverse.

13. Entro il secondo giorno successivo alle votazioni, il presidente di ciascun seggio trasmette al presidente della giunta regionale gli atti e le risultanze delle votazioni.

14. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

15. A parità di voti prevale il più anziano di età.

16. La proclamazione degli eletti viene effettuata dal presidente della giunta regionale entro il quindicesimo giorno successivo alla data della votazione.

ART. 10.

(Incompatibilità).

1. Non possono far parte del consiglio camerale:

a) i parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i sindaci e

gli assessori dei comuni della circoscrizione;

b) il personale delle camere di commercio e degli organismi o strutture che dipendono dalle camere di commercio o di enti o organismi alla gestione dei quali partecipano le camere di commercio;

c) chi ha lite pendente con le camere di commercio e chi ne è fornitore o appaltatore.

2. Possono essere eletti o designati quali componenti del consiglio camerale coloro che non si trovino nella situazione di incompatibilità dal giorno precedente al termine di presentazione delle candidature o al giorno della designazione.

3. Chi, dopo essere stato eletto o designato a far parte del consiglio camerale, venga a trovarsi in posizione di incompatibilità, decade dalle funzioni, qualora non rimuova la causa di incompatibilità entro quindici giorni dalla notificazione di apposita diffida del presidente della camera di commercio.

ART. 11.

(Surrogazione dei membri del consiglio camerale).

1. I membri del consiglio camerale che rinunzino all'incarico durante il quinquennio o che decadano dalle funzioni per il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 3, sono sostituiti, per il periodo restante del quinquennio, dai candidati che nella stessa categoria hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

ART. 12.

(Giunta camerale).

1. La giunta camerale è composta dal presidente e da otto o dieci o dodici componenti, a seconda che il consiglio camerale sia composto di quaranta, cinquanta

o sessanta membri ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

2. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente la giunta, il consiglio camerale provvede alla sua sostituzione.

3. La giunta delibera su tutte le questioni non attribuite dallo statuto alla competenza del consiglio; delibera altresì sulle questioni riguardanti il personale, in qualità di consiglio di amministrazione, integrata da tre rappresentanti del personale.

ART. 13.

(Presidente).

1. Il presidente rappresenta la camera di commercio a tutti gli effetti, convoca, e presiede il consiglio camerale e la giunta e cura l'esecuzione delle deliberazioni di detti organi.

2. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con il consiglio camerale e con la giunta, e può essere rieletto una sola volta.

ART. 14.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti. Due sindaci effettivi, tra cui il presidente del collegio, e uno supplente sono designati dal consiglio camerale, un sindaco effettivo e uno supplente dal presidente della giunta regionale.

2. Il presidente del collegio deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

ART. 15.

(Controllo).

1. Il controllo sulle camere di commercio è esercitato da un comitato di controllo istituito presso la Presidenza sel Consiglio dei ministri.

2. Il comitato di controllo sulle camere di commercio è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente;

b) quattro rappresentanti designati dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero e del tesoro;

c) quattro rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. I componenti del comitato durano in carica cinque anni.

4. Il comitato decide a maggioranza dei componenti.

5. Il comitato:

a) approva i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le tabelle organiche del personale;

b) verifica la congruità ed il finanziamento di organismi e strutture di promozione e servizi comuni a più camere di commercio, che trascendano la circoscrizione regionale.

6. Il comitato, sulla base di un repertorio informatico, nel quale confluiscono le deliberazioni adottate dagli organi camerali, dichiara illegittimi singoli atti delle camere di commercio quando siano adottati in violazione di norme di legge o delle procedure previste per il controllo. Gli atti che il comitato dichiara illegittimi sono inefficaci. Della dichiarazione di illegittimità è data immediata comunicazione al consiglio camerale.

ART. 16.

(Scioglimento anticipato degli organi camerali).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del comitato di controllo di cui all'articolo 15, sentito il parere della regione interessata, può sciogliere gli organi di una camera di commercio, qua-

lora questi compiano atti che configurino gravi e ripetute violazioni di norme legislative o regolamentari.

2. Nel caso di scioglimento anticipato degli organi, il presidente della giunta regionale della regione interessata indice le elezioni per il rinnovo del consiglio camerale, entro il termine di cui all'articolo 9, comma 8.

ART. 17.

(Finanziamento).

1. Sono posti a carico del bilancio dello Stato o delle regioni gli oneri relativi allo svolgimento, da parte delle camere di commercio, delle funzioni di interesse generale direttamente ad esse attribuite da leggi o regolamenti oppure delegate dallo Stato o dalle regioni.

2. Il finanziamento delle camere di commercio è assicurato da:

a) da un contributo annuale dello Stato, quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

b) dal diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni;

c) dai diritti sugli atti di certificazione e di pubblicità legale.

3. Gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del comma 2 sono determinati per legge.

4. Concorrono inoltre al finanziamento delle camere di commercio:

a) i rimborsi degli oneri relativi all'assolvimento di specifiche funzioni delegate dallo Stato e dalle regioni;

b) le entrate derivanti dalla gestione di infrastrutture e dai servizi di promozione e di assistenza resi nell'interesse delle imprese;

c) le entrate derivanti da accordi di programma, partecipazione a progetti comunitari, gestione di servizi;

d) eventuali altre entrate derivanti da attività connesse alle finalità camerali;

e) eventuali rendite patrimoniali.

ART. 18.

(Direttore della camera di commercio).

1. Il direttore della camera di commercio è nominato dal consiglio camerale tra gli iscritti in un apposito albo nazionale, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una graduatoria, a seguito di concorso nazionale per titoli, cui possono partecipare:

a) coloro che abbiano ricoperto l'incarico di segretario generale delle camere di commercio e che non optino per il trasferimento nei ruoli dell'amministrazione centrale dello Stato;

b) i funzionari delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, delle unioni regionali e nazionale nonché dello Stato e delle regioni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica VIII, o corrispondente, e superiori, nonché i dirigenti dello Stato;

c) i dirigenti di aziende e di organismi pubblici e privati di promozione delle attività economiche, con almeno cinque anni di attività nella qualifica;

d) i docenti universitari in materie economiche e giuridiche;

e) i professionisti in materie attinenti alle attività economiche, iscritti nei relativi albi da almeno cinque anni.

2. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e deve contenere, tra l'altro, l'indicazione:

a) della composizione della commissione giudicatrice;

b) dei requisiti per l'ammissione al concorso;

c) dei titoli ammessi a valutazione;

d) del punteggio massimo attribuibile per ciascuna categoria di titoli.

3. L'incarico di direttore dura cinque anni e può essere rinnovato.

ART. 19.

(Stato giuridico e trattamento economico del personale).

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle camere di commercio, delle loro unioni regionali e dell'Unione italiana delle camere di commercio, nonché delle aziende speciali, sono regolati dalle norme di diritto privato e dal contratto collettivo del commercio integrato da un accordo stipulato tra le organizzazioni sindacali del personale e la rappresentanza delle amministrazioni camerali designata dall'Unione italiana delle camere di commercio.

2. Il trattamento economico del direttore e dei dirigenti delle camere di commercio è fissato dalla giunta camerale sulla base del contratto collettivo dei dirigenti di aziende commerciali.

ART. 20.

(Associazioni tra camere di commercio).

1. Le camere di commercio si associano in unioni regionali al fine di armonizzare le modalità di svolgimento delle proprie attribuzioni, di esercitare attività che trascendano le circoscrizioni di competenza delle singole camere di commercio, e di coordinare i rapporti con le regioni e gli altri enti regionali territorialmente competenti.

2. L'attività delle unioni regionali delle camere di commercio è disciplinata da uno statuto deliberato dall'assemblea dei rappresentanti delle camere di commercio associate, sentito il parere della regione.

3. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da una aliquota delle entrate delle camere di commercio di ciascuna regione, iscritta nei rispettivi bi-

lanci e pertanto soggetta ai controlli di cui all'articolo 15, analogamente alle tabelle organiche del personale. Altri tipi di entrate sono disciplinati dai singoli statuti.

4. In caso di scioglimento dell'unione regionale, le attività risultanti sono ripartite tra le camere di commercio, in proporzione alle quote di finanziamento dell'ultimo triennio.

ART. 21.

(Unione italiana delle camere di commercio).

1. Le camere di commercio si associano in una Unione nazionale denominata Unione italiana delle camere di commercio.

2. L'Unione italiana delle camere di commercio cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio nell'ambito nazionale, comunitario e internazionale, promuove, realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle camere di commercio, delle imprese e delle loro espressioni associative, anche mediante la costituzione e la partecipazione ad enti, organismi, società e aziende aventi capacità e ordinamento di diritto civile. Può costituire consulte e comitati.

3. L'Unione italiana delle camere di commercio ha natura giuridica di ente pubblico economico. L'assemblea degli amministratori delle camere di commercio, composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio, delibera lo statuto dell'Unione, da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il finanziamento dell'Unione italiana delle camere di commercio è assicurato da una aliquota delle entrate delle camere di commercio, dalle entrate per servizi resi allo Stato o derivanti dalle attività di cui al comma 2, dalla partecipazione ad accordi di programma con lo Stato e le regioni, dalla partecipazione a programmi comunitari e a progetti e programmi internazionali, e da ogni altra attività connessa ai fini istituzionali dell'ente.

ART. 22.

(Norme transitorie e finali).

1. Gli organi di amministrazione delle camere di commercio attualmente insediati restano in carica fino all'insediamento dei consigli camerali previsti dalla presente legge.

2. Sono sospesi i procedimenti di rinnovo delle presidenze e delle giunte delle camere di commercio disciplinati dalla legislazione vigente.

3. In fase di prima applicazione, le norme statutarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, sono deliberate dalle giunte delle camere di commercio in carica ai sensi del comma 1 del presente articolo, e approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, secondo le procedure previste per l'approvazione dello statuto dall'articolo 6, comma 2.

4. I segretari generali delle camere di commercio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non optino per il trasferimento nei ruoli dell'amministrazione centrale dello Stato, sono nominati direttori delle camere di commercio fino all'espletamento del concorso nazionale, di cui all'articolo 18.

5. Fino alla data di prima applicazione dell'accordo di cui all'articolo 19, lo stato giuridico ed economico del personale delle camere di commercio è regolato in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I dipendenti in servizio che intendono mantenere lo stato giuridico e il trattamento economico alla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di stipulazione dell'accordo di cui all'articolo 19, sono collocati in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, purché non ne abbiano fatto esplicita esclusione nella predetta richiesta, possono essere trasferiti agli enti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ovvero ad altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

7. La legge 23 febbraio 1968, n. 125, è abrogata.

8. Sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono l'utilizzo di personale delle camere di commercio per le attività degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 23.

(Ambito di applicazione).

1. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le competenze alle medesime attribuite.